



COMUNE DI LONGARE

Provincia di Vicenza

Ordinanze Sindacali

Via G. Marconi 26
36023 Longare (VI)
codice fiscale
00415090240
tel. 0444/555012
fax 0444/953441

ORDINANZA N. 13 DEL 03/03/2025

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI RIPRISTINO, PULIZIA E CORRETTA GESTIONE DEI FOSSATI DI SCOLO DELLE ACQUE METEORICHE E DEL VERDE URBANO PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

Premesso che:

- A causa degli eventi climatici avversi che hanno interessato il territorio comunale negli ultimi anni, si sono verificati eventi di allagamento e altre situazioni di pericolo per la sicurezza della viabilità e delle persone.
- La vulnerabilità del territorio è stata amplificata dalla scarsa manutenzione di fossati, canali e aree di drenaggio, che non consentono il regolare deflusso delle acque meteoriche, con il rischio di smottamenti, ostruzioni e allagamenti.
- È necessario garantire il corretto deflusso delle acque, il mantenimento in efficienza della rete di scolo e la gestione appropriata delle aree verdi urbane e rurali per prevenire situazioni di pericolo e danni al territorio.
- Il Regolamento di Polizia Rurale e Ambientale del Comune di Longare, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 28.11.2016, stabilisce misure specifiche per la manutenzione dei fossati, la protezione contro l'erosione del suolo e la tutela delle acque, norme che devono essere rispettate per la salvaguardia del territorio e per garantire la sicurezza pubblica.

Considerato che:

- È fondamentale evitare danni derivanti da fenomeni idrogeologici, con l'imposizione di una manutenzione continua e costante dei fossati e dei canali di scolo presenti sul territorio.
- È necessario prevenire ogni comportamento che possa contribuire al dissesto idrogeologico o a situazioni pericolose legate al deflusso delle acque.
- Il Regolamento di Polizia Rurale e Ambientale del Comune di Longare impone agli utenti di provvedere alla regimazione delle acque e alla manutenzione delle aree verdi, con specifici obblighi di ripristino e pulizia.
- È necessario garantire la viabilità e la sicurezza pubblica in modo che il territorio sia protetto da rischi legati al maltempo e all'instabilità dei terreni.

Rilevato che l'art. 32 del Codice della Strada, D.lgs. n. 285/1992 e s.m.i, sancisce che coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso;

Ritenuto che, al fine di garantire la sicurezza idraulica delle zone urbane ed extraurbane occorre ripristinare e mantenere in efficienza gli alvei dei fossati, canali, tubazioni e scoline laterali alle strade comunali interpoderali su tutto il territorio comunale, sino alla loro immissione nella rete idraulica principale;

Riconosciuta altresì la necessità di garantire la regolare viabilità e visibilità delle strade ad uso pubblico al fine di evitare pericoli per l'incolumità pubblica, per cui siepi e rami sporgenti dovranno essere contenuti come prescritto dal codice della strada;

Richiamati i seguenti principali riferimenti normativi e disposizioni:

- Il d.lgs. 1/2018, Codice della Protezione Civile, che conferma il Sindaco come autorità territoriale di Protezione Civile.
- Il Codice Civile (artt. 861-917), che regola il diritto di conduzione delle acque e la manutenzione di sponde e canali.
- Il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada.
- Il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale.
- Il Regolamento di Polizia Rurale e Ambientale del Comune di Longare, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 28.11.2016, in particolare le disposizioni relative alla manutenzione dei fossati, alla protezione del suolo, al divieto di scorrimenti d'acqua non regimati e alle opere di difesa contro l'erosione;
- Il Codice del processo amministrativo, di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- Il Testo unico delle leggi sugli Enti locali, di cui al d.lgs. n. 267 del 18-08-2000;
- Il d.P.R. 24-11-1971, n. 1199, recante semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi, con particolare riferimento al Capo III (Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica)

RITENUTO pertanto che sussistono i presupposti di fatto e di diritto che giustificano l'adozione di un provvedimento ex art 50 e 54 D.lgs. 267/2000;

ORDINA

A tutti i proprietari, affittuari, conduttori e utilizzatori di terreni e/o immobili presenti sul territorio comunale, nonché a coloro che sono frontisti di fossi stradali, canali e vettori idraulici di ogni tipo, di provvedere, ciascuno per la propria parte, ad attivarsi entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune per:

1. Fondi agricoli e aree rurali:

provvedere a quanto previsto dagli artt. 31, 32 e 33 del Regolamento di Polizia Rurale e Ambientale del Comune di Longare e in generale

- a) garantire l'efficace regimazione delle acque meteoriche attraverso il mantenimento in efficienza dei fossati e canali di scolo e tenere sempre espurgate le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nella rete idrografica principale;
- b) adottare tutte le misure preventive atte a limitare l'erosione del suolo e il dissesto idrogeologico, mediante opere di drenaggio, protezione e risagomatura dei fossati;
- c) mantenere e pulire regolarmente i fossi, rimuovendo alberi, tronchi, rami e vegetazione che potrebbero ostruire il deflusso delle acque;
- d) provvedere alla manutenzione dei fossi stradali e delle opere di guardia per evitare sversamenti di acqua e fango sulle strade pubbliche;
- e) mantenere un'adeguata protezione contro l'erosione del suolo, in particolare mediante l'adozione di siepi e strisce vegetali per favorire il corretto assorbimento e deflusso delle acque.

2. Fondi e immobili adiacenti a strade pubbliche:

provvedere a quanto previsto dall'art. 18 del Regolamento di Polizia Rurale e Ambientale del Comune di Longare e in generale

- a) rimuovere la vegetazione che invade il piano viabile o il marciapiede, al fine di garantire la sicurezza della viabilità;
- b) tenere pulite le scarpate ascendenti e discendenti e asportare periodicamente le porzioni di terreno franato nella cunetta stradale o comunque il materiale che a causa delle lavorazioni effettuate, o per qualsiasi altro motivo, vi sia accumulato.

3. Manutenzione del verde urbano:

provvedere a quanto previsto dagli artt. 23, 24 e 25 del Regolamento di Polizia Rurale e Ambientale del Comune di Longare e in generale

- a) provvedere alla potatura di rami, arbusti e siepi che sporgono oltre i confini delle proprietà private;
- b) in caso di piante pericolose o che potrebbero danneggiare infrastrutture stradali, procedere con la potatura o l'abbattimento.

Divieti:

- a) È vietato smaltire i rifiuti derivanti dalla manutenzione dei corsi d'acqua in modi non conformi alla normativa ambientale (D.lgs. 152/2006);
- b) È vietato utilizzare metodi non autorizzati (incendi, diserbanti) per la pulizia dei fossi;
- c) È vietato eseguire lavori di scavo o modifiche senza la necessaria autorizzazione e tali che possano pregiudicare il naturale deflusso delle acque o provocare dissesti.

AVVERTE

Che in caso di inottemperanza alla presente ordinanza, gli interventi necessari saranno eseguiti d'ufficio e le relative spese saranno a carico dei trasgressori, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 art. 7 bis e s.m.i. (da € 25,00 ad € 500,00).

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'inosservanza delle prescrizioni comporterà sanzioni amministrative e potrà dare luogo a procedimenti penali nei casi previsti dalla legge.

Che la violazione delle norme relative alle aree prospicienti strade pubbliche sarà sanzionata ai sensi del Codice della Strada (D.lgs. 285/1992 e successive modifiche).

Che avverso il presente provvedimento potrà essere esperito ricorso giurisdizionale presso il competente TAR entro giorni sessanta dalla pubblicazione della presente all'Albo Pretorio del comune di Longare o, in alternativa, ricorso (amministrativo) straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente all'Albo Pretorio del comune di Longare

DISPONE

Che la presente ordinanza sarà in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio online.

Che la Polizia Locale nonché tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti ai sensi delle norme vigenti, siano incaricati del controllo e dell'accertamento delle relative violazioni, comminando le previste sanzioni ai trasgressori e affidando loro inoltre il compito di intensificare le attività di monitoraggio e intervento sul territorio al fine di garantire l'efficacia del presente provvedimento e prevenire concretamente situazioni di danno e pericolo.

Che copia della presente sia trasmessa:

- al Prefetto della Provincia di Vicenza;
- al Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta;
- al Consorzio di Bonifica Brenta;
- al Comando dei Carabinieri di Longare;
- al Comando della Polizia Locale di Longare;
- alla ditta Soraris di Sandrigo (VI);
- all'Ufficio Tecnico Comunale.

IL SINDACO
Matteo Zennaro
(firmato digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005.
Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Zennaro Matteo in data 03/03/2025